

R.G. [REDACTED]

SENT. N. [REDACTED] 20

R.G. [REDACTED]

CRON. [REDACTED]

REP. [REDACTED] 20



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI  
TERZA SEZIONE CIVILE

NELLA PERSONA DEL GIUDICE AVV. IMMACOLATA ROMANO IIA  
PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Nella causa civile N. [REDACTED] R.G. avente ad oggetto: RISARCIMENTO DANNI.

TRA

[REDACTED], nata a Napoli il 13.06.1965 - C.F. [REDACTED],  
rapp.ta e difesa dall'Avv. Carmela Buonaiuto, c.f. BNTCML74M41L259N, con studio in Napoli al C.so S. Giovanni a Teduccio n.486

ATTRICE

E

[REDACTED] (P.IVA [REDACTED]) in p.l.r.p.t. con  
sede in Napoli al Centro Direzionale is.F/3

CONVENUTA - CONTUMACE

CONCLUSIONI

Come da verbali di causa e comparse depositate

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 03.01.2018, [REDACTED] conveniva in giudizio la [REDACTED] in p.l.r.p.t.

Esponesse che in data 16.05.2017 acquistava presso il Tour Operator [REDACTED] per sé e per la figlia allora minorenni, un pacchetto turistico "all-inclusive" comprendente volo+hotel+trasferimenti, pagando l'importo di € 1.336,00 che comprendeva il viaggio aereo A/R Napoli-Santorini, alloggio in Hotel presso la loc. Perissa e trasferimenti da e per l'aeroporto dal 25.07 al 01.08.2017. Che, giunti a destinazione, veniva accompagnata da un addetto della società convenuta presso la struttura alberghica che, però, risultava collocata in tutt'altra zona rispetto a quella indicata nel catalogo pubblicitario, lontana dal mare e dal centro. Che, subito contattato l'agente della [REDACTED], contestava le difformità tra quanto acquistato e quello offerto in concreto alla turista. Che, pertanto, l'attrice era costretta ad alloggiare presso la struttura dove era stata accompagnata molto distante dal mare e completamente isolata dal centro dell'isola; che, inoltre, il giorno fissato per la partenza (01.08.2017) il volo, regolarmente prenotato e pagato) partiva con ben 5 ore di ritardo. Che, nonostante gli inviti al risarcimento, nulla veniva corrisposto dalla società convenuta. Di qui il presente giudizio.

L'attrice quantificava la domanda nei limiti di € 5.000,00.

Radicatasi la lite non si costituiva la convenuta sebbene regolarmente citata.

L'attrice chiedeva ed otteneva il deferimento dell'interrogatorio formale del legale rapp.te della convenuta che, all'udienza del 08.03.2019 effettuava il detto interrogatorio.

All'udienza del 18.12.2019 la causa veniva riservata a sentenza.

La presente controversia rientra nella c.d. responsabilità contrattuale ed è disciplinata dall'art.1218 c.c., il quale dispone testualmente che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

La norma, mirante espressamente a garantire la tutela sostanziale della posizione creditoria, va incontro a dei temperamenti, frutto del coordinamento, in *primis*, con la disposizione di cui all'art. 1176 c.c. in materia di diligenza nell'adempimento

dell'obbligazione, in conseguenza della quale, il debitore che, nonostante abbia agito con la diligenza richiesta, non abbia potuto adempiere all'obbligazione, sarà comunque esonerato dalla responsabilità risarcitoria. La diligenza cui fa riferimento il primo comma dell'art. 1176 c.c. è quella media del "buon padre di famiglia", mentre quella di cui al secondo comma, relativa all'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, va valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (diligenza del "debitore qualificato").

Nella responsabilità contrattuale, in ragione di una "ingiustizia" del danno in *re ipsa*, causato dall'inadempimento (da parte del debitore di una prestazione alla quale si era precedentemente vincolato) sanzionato a prescindere dalla verifica della sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, si assiste ad una inversione dell'onere probatorio.

Nella responsabilità contrattuale, infatti, trova applicazione il principio della presunzione della colpa, spettando all'attore/creditore solo l'onere della prova dell'inadempimento o dell'entità del danno, mentre, di converso, al debitore spetterà per sottrarsi all'obbligo risarcitorio, dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili.

Nel merito la domanda attorea è fondata e pertanto deve essere accolta.

Dalla documentazione versata in atti si evince l'inadempimento contrattuale e la responsabilità esclusiva della convenuta. Inoltre non convince quanto dichiarato dal legale rapp.te della società convenuta.

In ordine al quantum questo Giudice dichiara che l'attrice ha diritto al rimborso di € 1.336,00 quale prezzo dell'alloggio non rispondente a quanto pattuito nel contratto e ritiene equo liquidare a titolo di rimborso per risarcimento danni patiti dall'attrice in Euro € 500,00, per un importo complessivo di € 1.836,00 con interessi a decorrere dalla domanda al soddisfo, senza capitalizzazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, Avv. Immacolata Romano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa:

- 1) Dichiarò la contenziosa della [redacted] in p.l.r.p.t.
- 2) Dichiarò l'inadempimento contrattuale della [redacted] in p.l.r.p.t.;
- 3) Dichiarò l'esclusiva responsabilità della [redacted] in p.l.r.p.t.;
- 4) Condannò la [redacted] in p.l.r.p.t. al pagamento in favore di [redacted], di € 1.836,00 di cui € 1.336,00 quale rimborso del prezzo dell'alloggio non rispondente a quanto pattuito ed € 500,00 quale risarcimento danni, con interessi a decorrere dalla domanda al soddisfo, senza capitalizzazione;
- 5) Condannò in [redacted] in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese di giudizio che liquida in base al D.M. 37/2018 in complessivi € 1.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA come per legge oltre € 200,00 per spese da distrarsi a favore del procuratore di parte attorea dichiaratosi anticipatario;
- 6) Sentenza esecutiva.

Così deciso in Napoli il 30 APR 2020 p.d. G.

DEPOSITATA  
30 APR 2020  
Napoli, Tribunale di Pace



Il Giudice di Pace  
Avv. Immacolata Romano

di [redacted] p.s. e  
[redacted]